N. R.G. 67431/2009



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67431/2009 promossa da:

CONDOMINIO	VIA CONTRACTOR OF	A 67-18-44	301 3	HI.AII)		
con il patrocinio dell'avv.	Dallessanded,	con elezi	ione di dor	nicilio in		
MILANO presso l'avvocato suddetto						
				ATTORE		
	contro					
(C.F.		con il j	patrocinio	dell'avv.		
, con ele	ezione di domicilio	in VIA	CAMINAD	ELLA, 2		
20123 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto						

CONVENUTO

#### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Firmato Da: DALLARA CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#; c1f8c - Firmato Da: DI PLOTTI NICOLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#; c307f



## Sentenza n. 3677/2013 pubbl. il 15/03/2013 RG n. 67431/2009 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Condominio via via agisce in giudizio nei confronti del					
suo ex amministratore amministratore l'appropriazione di somme versate dai condomini					
nelle casse condominiali e non utilizzate per pagare alcuni fornitori, in particolare					
e . Il convenuto si difende sollevando alcune					
eccezioni preliminari in ordine alla validità dell'atto di citazione e della procura alle liti rilasciata al					
difensore del condominio, nonché evidenziando, nel merito, l'inesistenza della distrazione.					
Il giudizio di merito è stato preceduto da una fase cautelare, all'esito della quale il Tribunale (con					
successiva conferma del provvedimento in sede di reclamo) ha autorizzato il sequestro conservativo dei					
beni mobili e immobili del convenuto, nonché delle somme e cose a lui dovute fino alla concorrenza					
della somma di €					
Si rileva preliminarmente l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal convenuto con riferimento alla					
nullità dell'atto di citazione e all'invalidità della procura alle liti.					
La giurisprudenza ha affermato il principio in base al quale la piena autonomia del procedimento					
cautelare rispetto al successivo procedimento di merito rende in via di principio necessarie, per					
l'instaurazione dell'uno e dell'altro, due distinte procure; tuttavia la procura rilasciata per il primo					
consente al difensore di instaurare anche il secondo, quando sia formulata in modo da rilevare					
inequivocabilmente la volontà della parte di estendere il mandato anche ad esso (Cass. 3794/02, Cass.					
16094/03).					
Nel caso di specie la procura al difensore del condominio è stata conferita con riferimento a ogni stato e					
grado del giudizio, ivi comprese le fasi di appello, Cassazione, revocazione ordinaria e straordinaria,					
opposizione di terzo, esecuzione; si tratta quindi una manifestazione di volontà omnicomprensiva,					
senza alcuna limitazione alla fase cautelare e chiaramente riferita anche al presente giudizio di merito.					
Tale procura risulta inoltre inserita nel fascicolo processuale, con superamento della necessità di ogni					
eventuale provvedimento ai sensi dell'art. 182 c.p.c					
Deve ritenersi validamente effettuata la produzione documentale sub n. 7) di parte attrice, oggetto di					
osservazioni da parte del convenuto, atteso che la stessa è stata eseguita nei termini di cui all'art. 183					

comma 6 n. 2) c.p.c.; ad essa non è seguita una tempestiva contestazione da parte del convenuto né in

(4)

pagina 2 di 7

Repert. n. 2933/2013 del 15/03/2013 sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c., né nella prima udienza successiva alla scadenza dei termini, celebrata l'11.1.2011. La prima formalizzazione delle proprie eccezioni in merito è avvenuta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. Ne deriva la sostanziale accettazione del contraddittorio sul punto da parte del convenuto e l'utilizzabilità processuale dei documenti.

Deve essere quindi esaminato il merito del procedimento.

Il condominio deduce la falsità di alcuni timbri delle società fornitrici di servizi, recanti l'attestazione di avvenuto pagamento delle somme portate nelle relative fatture.

Sul punto si rileva che:

- nessuna rilevanza ha sul punto la testimonianza resa da finale de si limita a dichiarare che i condomini erano stati informati dal nuovo amministratore, che a sua volta aveva ricevuto la notizia da alcuni fornitori, che documenti risalenti alla precedente gestione recavano un'attestazione "pagato" non corrispondente al vero;
- la testimonianza è doppiamente indiretta, avendo ad oggetto una circostanza riferita al teste dall'amministratore, che a sua volta l'aveva ricevuta dai fornitori;
- non è specificato di quali fornitori si tratti;
- non è specificato di quali documenti si tratti e con riferimento a quali prestazioni;
- i documenti dei quali si deduce la falsità sono solo in parte emessi dai soggetti i cui crediti sono oggetto di contestazione in questo giudizio; la dicitura "falso" apposta a mano sui timbri di ignota provenienza, non può ovviamente avere alcuna efficacia probatoria.

Devono essere esaminate le singole posizioni debitorie esposte dal condominio.

Con riferimento alla posizione si rileva che:

- risulta documentalmente l'emissione di due decreti ingiuntivi in favore della predetta società e nei confronti del condominio:
- in entrambi i casi il condominio ha proposto opposizione; la prima è stata rigettata, senza che risulti una successiva impugnazione del provvedimento;
- quanto alla seconda risulta l'adozione del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto;



- Repert. n. 2933/2013 del 15/03/2013 in entrambi i casi, dunque, per quanto emerge dagli atti la società fornitrice del servizio risulta avere titoli idonei per far valere il proprio credito;
- è dunque dimostrata l'esistenza di un debito del condominio nei confronti di Il successivo problema che deve essere affrontato, perché possa affermarsi la responsabilità di in termini di appropriazione di somme vanamente versate dai condomini per pagare i fornitori, è se tali versamenti siano effettivamente avvenuti. In proposito si rileva che:
- la carenza di documenti disponibili dipende dalla soltanto parziale consegna degli stessi effettuata dalla segretaria del convenuto, indipendentemente dalle ragioni personali e contingenti che hanno determinato tale situazione;
- questi non può dolersi della mancanza produzione da parte del condominio di documenti che lui stesso non ha messo a disposizione al termine del suo mandato;
- è stato prodotto l'elenco dei versamenti dei condomini relativi alla gestione 1.7.2006-30.6.2007;
- non sono state formalizzate sul punto specifiche e tempestive contestazioni da parte del convenuto;
- non risulta documentalmente il saldo delle fatture emesse da mediante l'utilizzo delle rate di spese condominiali corrisposte;
- i crediti vantati da sono tutti precedenti la gestione 2006-2007, oggetto delle produzioni documentali di
- quest'ultimo deduce la circostanza che i condomini, o alcuni tra essi, erano morosi;
- non dimostra però il fondamento della propria eccezione, cioè che dai consuntivi relativi alle gestioni cui si riferisce il credito di emergesse la morosità di alcuni condomini, né che questa morosità fosse di entità pari al credito vantato dalla società;
- rè stato messo in condizione con l'adozione del provvedimento ex art. 210 c.p.c. di produrre tutti i documenti inerenti la gestione del condominio, quanto meno con riferimento al periodo di interesse nel presente procedimento;
- come già evidenziato, le produzioni concernono soltanto documenti relativi a un periodo successivo;
- non si può far ricadere sul condominio l'impossibile onere probatorio di fondare la propria pretesa su documenti che aveva diritto di ricevere e non ha ricevuto;



Repert. n. 2933/2013 del 15/03/2013 - il rapporto tra le parti è riconducibile allo schema del contratto di mandato, in relazione al quale il condominio deduce l'inadempimento derivante dal mancato pagamento dei crediti dei fornitori e l'amministratore contesta la morosità dei condomini quale fatto impeditivo dell'adempimento del proprio obbligo nei confronti dei terzi;

- di tale fatto impeditivo non viene fornita adeguata dimostrazione;
- il convenuto ha inoltre prodotto i verbali assembleari del 22.10.2007 e 22.11.2006 con i consuntivi 2006/2007 e riparto consuntivo 2005/2006; in tali documenti non si fa riferimento all'esistenza di debiti verso sebbene il debito esistesse già, come si deduce dai decreti ingiuntivi, dalla sentenza e dagli atti di rinuncia ex art. 629 c.p.c.;
- non risulta inoltre che i debiti dei condomini fossero di entità tale da avere impedito il pagamento ai fornitori.

Ouanto all'ammontare del credito di rileva che:

- dal verbale di assemblea del 30.10.2008, posteriore rispetto alle azioni giudiziarie intraprese da in conseguenza del mancato saldo dei debiti condominiali, l'ammontare complessivo del debito è pari a €
- l'assemblea si è tenuta in data successiva sia alla cessazione dell'incarico da parte di sia alla consegna di documenti avvenuta nello studio del convenuto; in sede assembleare si sottolinea l'assenza del conguaglio finale della gestione circostanza che dipende esclusivamente da quest'ultimo;
- il credito residuo di dipende da pagamenti effettuati nelle more del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e ulteriormente richiamati in sede di atti di transazione e di rinuncia ex art. 629 c.p.c. del 2.3.2009 e corrisponde allo schema indicato nell'atto di citazione.

Alla luce delle considerazioni esposte deve considerarsi fondata la domanda del condominio di condanna di al pagamento della somma di € relativa al mancato pagamento di

Gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dalla data della domanda, in assenza di dati certi in ordine al momento iniziale della condotta contestata al convenuto.

Devono essere successivamente esaminate le posizioni relative ai debiti maturati nei confronti di In proposito si rileva che:



# Sentenza n. 3677/2013 pubbl. il 15/03/2013 1/2009

RG n. 67431/2009
Repert. n. 2933/2013 del 15/03/2013 - in sede di atto di citazione viene dedotta l'esistenza di crediti di importi pari a €
prima e di € per la seconda;
- a supporto documentale del proprio assunto vengono prodotte due fatture emesse da
con timbro della società stessa e sottoscrizione;
- l'importo complessivo delle fatture indicate non corrisponde peraltro al credito indicato dal
condominio;
- si assume la falsità delle relative sottoscrizioni, dunque la sussistenza attuale del credito;
- sulla base della dichiarazione testimoniale riportata, in considerazione della sua assoluta genericità,
come già argomentato, non può essere ricavato alcun elemento probatorio che consenta di ritenere
dimostrata la dedotta falsità;
non vi sono altri testimoni che abbiano confermato la falsità della sottoscrizione e la permanenza del
credito risultante dalle fatture, né può ritenersi dimostrata documentalmente con sufficiente grado di
certezza l'esistenza del credito;
diversamente da quanto rilevato con riferimento alla posizione , non vi sono atti giudiziali
negoziali sottoscritti dal condominio e da condominio e da che attestino l'esistenza del credito nei
ermini riferiti dall'attore;
non vi è corrispondenza tra quanto denunciato dall'amministratore nel corso
lell'assemblea del 30.10.2008 e quanto riportato nelle fatture di prodotte dall'attore;
al verbale assembleare si evince la morosità esposta concerne l'esercizio 2007/2008, mentre le fatture
anno ad oggetto la gestione del servizio riscaldamento per la stagione 2006/2007; non vi sono
lementi documentali o testimoniali che chiariscano tale profilo;
non è stato prodotto il verbale dell'assemblea del 28.3.2009, richiamato dall'attore a supporto delle
ue argomentazioni; risulta infatti la sola convocazione dell'assemblea con l'indicazione dell'ordine del
iorno, dal quale non si evince peraltro la trattazione della posizione
nulla risulta dai verbali assembleari del 22.11.2006 e 22.10.2007 prodotti dal convenuto;
lementi documentali o testimoniali che chiariscano tale profilo; non è stato prodotto il verbale dell'assemblea del 28.3.2009, richiamato dall'attore a supporto delle ue argomentazioni; risulta infatti la sola convocazione dell'assemblea con l'indicazione dell'ordine del iorno, dal quale non si evince peraltro la trattazione della posizione iorno, dal verbali assembleari del 22.11.2006 e 22.10.2007 prodotti dal convenuto; considerazioni analoghe valgono per quanto concerne la posizione debitoria nei confronti di
Anche in questo caso valgono le considerazioni rolativa

all'assenza di riscontri testimoniali e documentali all'assunto attoreo; non viene inoltre prodotta alcuna



fattura che dimostri la sussistenz	del credito e il suo	ammontare, che risulta	U13 del 15/03/2013 dalle dichiarazioni
dell'attuale amministratore nel cors			

- la situazione patrimoniale al 31.8.2008, come attestata dal doc. 7/G prodotto dal condominio attore, contiene un'indicazione di debito nei confronti di diversa quindi da quella € dedotta in sede di atto di citazione e rinvenibile nel verbale assembleare del 30.10.2008; nell'elenco a pag. 4 di tale verbale sono comprese tutte le voci di credito indicate nella situazione patrimoniale, riferita al medesimo periodo storico, oltre a una serie di altre di epoca precedente; non sono noti i motivi della differente quantificazione del credito;
- in considerazione dell'assenza di sufficienti elementi probatori a sostegno della tesi attorea, non è concedibile la richiesta CTU, che non costituendo mezzo di prova non può supplire alle carenze già evidenziate.

Non sono dunque fondate le domande di condanna al pagamento di somme relative ai crediti di

Le spese (comprensive della fase cautelare) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dei limiti di valore nei quali la domanda viene accolta.

#### P.O.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- al pagamento in favore del Condominio 1) della somma di Euro , oltre su tale somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far data dalla domanda sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
- 2) alla rifusione delle spese di lite in favore del Condominio liquidate in Euro per spese, Euro per onorari; IVA e CPA come per legge.

Milano, 15 marzo 2013

Il Giudice dott. Nicola Di Plotti

